Deliberazione Assemblea Consorzio Z.I.A. n. 08/2023 del 01/08/2023

Variazione al Regolamento per i Contributi annui a carico delle imprese della Z.I.A.

Facendo seguito alla convocazione, a cura dell'Amministratore Unico del Consorzio Zona Industriale Apuana (di seguito per brevità, "*Consorzio Z.I.A.*"), con nota protocollo n. 1363/2023 del 05/07/2023, con la quale, ai sensi dell'Articolo 5, ai Commi 3.5, 3.8 e 12, si provvedeva a convocare l'Assemblea ordinaria del Consorzio per la Zona Industriale Apuana, ai fini di poter deliberare, in via di urgenza, in prima convocazione per il giorno 01/08/2023, alle ore 15:00 e in seconda convocazione per il giorno 08/08/2023, alle ore 15:00, in video-conferenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 14 dello Statuto consortile, tramite il seguente link di skype ed attraverso il quale potrà essere eseguito il medesimo collegamento: https://join.skype.com/BBT23jYj35gw , nonché, con riferimento, sia alla nota di integrazione della documentazione relativa ai diversi punti all'Ordine del Giorno inviata con protocollo n. 1411/2023 del 12/07/2023.

Risultano, quindi, presenti alle ore 15:05 del 01/08/2023:

- Per la Regione Toscana, la Dirigente Regionale, *Dott.ssa Simonetta Baldi*, collegata in video-conferenza presso la propria sede di lavoro, delegato a partecipare alle assemblee del Consorzio Z.I.A. in virtù del D.P.G.R. n. 153/2020 del 01/12/2020;
- Per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, la propria Segretaria Generale, *Ing. Federica Montaresi,* collegata in video-conferenza presso la propria sede di lavoro *(*giusta delega del proprio Presidente *Dott. Mario Sommariva*, in data 31/07/2023, acquisita in data 01/08/2023 a protocollo del Consorzio Z.I.A. con prot. n.1570/2023 del 01/08/2023);
- Per il Comune di Carrara, l'Assessore *Carlo Orlandi*, collegato in video-conferenza presso la sede del Comune di Carrara, (giusta delega della Sindaca *Serena Arrighi*, acquisita in data 25/07/2023 a protocollo del Consorzio Z.I.A. con prot. n. 1536/2023 del 25/07/2023);
- Per la C.C.I.A.A. Toscana Nord Ovest, il Vice-Presidente, *Dott. Francesco Cianciulli,* collegato in video-conferenza presso la propria sede di lavoro (giusto atto di delega del Presidente, *Dott. Valter Tamburrini,* in data 27/07/2023, acquisito in data 27/07/2023 a protocollo del Consorzio Z.I.A. con prot. n. 1549/2023 del 27/07/2023);
- Per la Provincia di Massa-Carrara, il Capo di Gabinetto del Presidente, *Dott. Pietro Leoncini,*

collegato in video-conferenza presso la sede della Provincia di Massa-Carrara (giusto atto di delega del Presidente, *Sig. Gianni Lorenzetti in data 01/08/2023,* acquisito in data 01/08/2023 a protocollo del Consorzio Z.I.A. con prot. n. 1578/2023 del 01/08/2023);

Risultano, inoltre, presente:

- L'amministratore Unico, *Dott. Norberto Petriccioli,* in presenza*,* presso la, sede del Consorzio Z.I.A. a Massa, nonché collegato in video-conferenza con i diversi membri dell'Assemblea;
- Il Revisore Contabile Unico, *Fabio Felici*, collegato in video-conferenza con i diversi membri dell'Assemblea, presso la propria sede di lavoro;

Ai sensi dell'Art. 5, Comma 17, dello Statuto Consortile, viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea Ordinaria il Commissario, *Norberto Petriccioli*, ivi presente, che, in ottemperanza alle proprie funzioni, accetta l'incarico.

Ai sensi dell'Art. 5, Comma 16 dello Statuto Consortile, l'assemblea elegge, all'unanimità dei presenti e dei diritti di voto in assemblea, al proprio interno, quale Presidente della stessa, la rappresentante della Regione Toscana, *Dott.ssa Simonetta Baldi,* che accetta l'incarico.

Ai sensi dell'Art. 5, comma 10 dello Statuto Consortile, essendo presente un numero di soci consorziati che rappresentano una percentuale di diritti di voto assembleari pari al 84,92 % del totale dei diritti di voto assembleari, il Presidente constatata la validità dell'Assemblea.

Ai sensi dell'Art. 5, comma 14 dello Statuto Consortile, il Presidente da atto che è rispettato quanto indicato dal medesimo articolo e che, quindi:

- Il Presidente è in grado di accertare l'identità e la legittimazione dei soci consorziati intervenuti in sede di assemblea, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- Il Segretario dell'assemblea è in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- E' consentito a tutti i soci consorziati intervenuti in sede di assemblea, di partecipare alla

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- L'assemblea è stata regolarmente convocata in modalità di tele-conferenza e la stessa viene ritenuta svolta nel luogo ove risulta presente il socio consorziato Regione Toscana, quindi, presso la sede della Regione Toscana.

Stante quanto sopra il Presidente ricorda all'Assemblea i punti all'O.d.G., per i quali l'assemblea ordinaria risulta convocata:

1) *Approvazione variazione Regolamento per i Contributi annui a carico delle imprese della Z.I.A.;*
2) *Approvazione variazione Regolamento per la Manomissione del suolo pubblico;*
3) *Approvazione variazione Regolamento per gli affidi sotto-soglia Comunitaria;*
4) *Approvazione variazione n. 1/2023 al Bilancio preventivo 2023;*
5) *Approvazione del programma Triennale degli acquisti dei beni e dei servizi;*
6) *Varie e eventuali.*

La Regione Toscana partecipa all'Assemblea in forza degli indirizzi al rappresentante regionale impartiti con Delibera di Giunta Regionale Toscana n.921/2023 del 31/07/2023 che risulta agli atti del Consorzio Z.I.A.

La Presidente dell'Assemblea passa, quindi, al primo punto all'O.d.G.: "*1) Approvazione variazione Regolamento per i Contributi annui a carico delle imprese della Z.I.A.*"
L'amministratore Unico informa l'Assemblea che la presente Deliberazione, ai sensi del Comma 18 dell'Art. 5 dello Statuto Consortile, avendo rilevanza esterna, verrà pubblicata per estratto sull'Albo Pretorio e sul sito del Consorzio Z.I.A.
La Presidente passa, quindi, la parola all'Amministratore Unico per l'illustrazione della proposta di Deliberazione.
L'Assemblea, dopo adeguata discussione sul tema a seguito della suddetta esposizione, all'unanimità dei diritti di voto presenti e rappresentati, e, quindi, con una maggioranza del pari al 84,92 % dei diritti di voto assembleari, approva la seguente Deliberazione:
Deliberazione 08/2023

L’assemblea, visto lo schema di variazione al Regolamento per i Contributi annui a carico delle imprese della Z.I.A proposto, approva la variazione al Regolamento per i Contributi annui a carico delle imprese della Z.I.A. e dà mandato all’Amministratore Unico di provvedere a tutti gli incombenti conseguenti e discendenti dalla presente Deliberazione.

---(Omissis)---

Terminati i punti all’O.d.G. e non essendovi altri argomenti da discutere o deliberare, la Presidente, ringrazia i rappresentati dei soci presenti e dichiara chiusa l’assemblea consortile alle ore 16:10 del 01/08/2023, dando atto che l’Amministratore Unico provvederà a tutti gli atti discendenti dalle suddette deliberazioni

Il Presidente dell’Assemblea

Dott.ssa Simonetta Baldi

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Norberto Petriccioli

SIMONETTA
BALDI
03.08.2023
12:30:51
GMT+02:00

Firmato digitalmente da:
PETRICCIOLI NORBERTO
Data: 03/08/2023 11:24:06

REGOLAMENTO CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA
PER I CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLE IMPRESE DELLA Z.I.A.

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 2

Articolo 2 - Definizioni 2

Articolo 3 – Anagrafica delle imprese contribuenti 3

Articolo 4 – Natura e Determinazione del contributo annuale 4

Articolo 5 – Periodicità e versamenti del contributo annuale 5

Articolo 7 - Poteri istruttori 6

Articolo 8 – Sanzioni ed interessi 6

Articolo 9 – Sollecito di pagamento, riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale ed esecuzione forzata 7

Articolo 10 – Contenzioso 8

Articolo 11 – Dilazione di pagamento 8

Articolo 12 – Disposizioni finali, transitorie ed entrata in vigore 10

Articolo 13 – Clausola di adeguamento 11

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1.1) Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui vengono determinati e riscossi i contributi annuali a carico delle imprese con sede legale o con un'unità locale nel territorio di competenza del consorzio Z.I.A. per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse) ss.mm.ii., convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 34;

1.2) Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di Consorzi Industriali ex Art. 36 della Legge 5/10/1991, n° 317 e ss.mm.ii.;

Articolo 2 - Definizioni

2.1) Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni per come le stesse risultano utilizzate nel presente testo regolamentare:

- Per "*Legge Istitutiva*" s'intende il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 3 aprile 1947 n° 372, recante "*Istituzione del Consorzio per la Zona Industriale Apuana*" e ss.mm.ii.;
- Per "*Legge Nazionale*" s'intende il Legge 5/10/1991, n° 317 (agli art. 36 commi 4° e 5°) che disciplinano i Consorzio Industriali quali Enti Pubblici Economici e ss.mm.ii.;
- Per "*Legge Regionale*" s'intende la Legge Regionale 17 luglio 2019, n. 44, recante "*Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015*" e ss.mm.ii.;
- Per "*Statuto del Consorzio Z.I.A.*" lo statuto del Consorzio Z.I.A. approvato in sede di Assemblea straordinaria del Consorzio Z.I.A. in data 26/03/2020 e ss.mm.ii.;
- Per "*Perimetro del Consorzio Z.I.A.*" s'intende l'area geografica così come definita dal Regio Decreto-Legge 24 luglio 1938 n. 1266 e ss.mm.ii., riportata sul sito internet del Consorzio Z.I.A. e/o da altro atto ricognitivo a cura dell'Assemblea dei soci che tenga conto della pianificazione urbanistica dell'area della Z.I.A. vigente pro-tempore;
- Per "*Contributo annuale*" s'intende il contributo deliberato dall'Assemblea dei soci del Consorzio Z.I.A. ai sensi dell'Art. 5, comma 1.5 e dall'Art. 13, Comma 1, lett. c) dello "*Statuto del Consorzio Z.I.A.*", in ottemperanza all'Art. 15, comma 1 punto c) della "*Legge Regionale*";

- Per "*Imprese contribuenti*", come previsto dall'Art. 15, comma 1, lettera c) della "*Legge Regionale*", s'intendono tutte le imprese aventi sede legale o una o più unità locali localizzate nel "*Perimetro del Consorzio Z.I.A.*" ed iscritte al registro imprese della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara (ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581);

Articolo 3 – Anagrafica delle imprese contribuenti

3.1) L'anagrafica delle "*imprese contribuenti*" è tenuta dagli Uffici del Consorzio Z.I.A. ed aggiornata con cadenza annuale;

3.2) Ai fini dell'aggiornamento di cui al comma precedente gli Uffici del Consorzio Z.I.A. preposti all'aggiornamento, provvedono, entro il 30 Maggio di ogni anno a verificare i dati delle "*imprese contribuenti*" che vengono richiesti, entro il 30 Marzo di ogni anno, al registro Imprese della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara od estratti da altre banche dati equivalenti;

3.3) Contribuiscono all'aggiornamento dell'anagrafica delle "*imprese contribuenti*" anche ulteriori rilevazioni che possono essere disposte e programmate dagli uffici del Consorzio Z.I.A., quali, ad esempio: censimenti e questionari rivolti alle stesse "*imprese contribuenti*", finalizzati a effettuare una ricognizione sulle superfici di insediamento di ogni singola impresa insediata nel "*Perimetro del Consorzio Z.I.A.*"; estrazioni e controlli incrociati di dati provenienti da banche dati pubbliche anche geo-referenziate; verifiche puntuali con sopralluoghi nelle aree interessate del "*Perimetro del Consorzio Z.I.A.*";

3.4) L'anagrafica delle "*imprese contribuenti*" può essere costituita da diversi elenchi di diverse tipologie di "*imprese contribuenti*", suddivise per aree geografiche, per tipologia di imprese, per superfice di insediamento e per ogni altro parametro ritenuto utile per la gestione della suddetta anagrafica;

3.5) Entro il 30 Giugno di ogni anno, con atto amministrativo di ricognizione dell'Amministratore Unico, vengono determinati gli elenchi costituenti l'anagrafica;

3.6) Eventuali chiarimenti, interpretazioni, contestazioni e quanto di altro proposto dalle "*imprese contribuenti*"., incluse nella suddetta anagrafica, rispetto alla localizzazione delle medesima "*imprese contribuenti*", nel "*Perimetro del Consorzio Z.I.A.*", dovranno pervenire a mezzo PEC al Consorzio Z.I.A. e verranno definite, in contraddittorio con le medesime "*imprese contribuenti*", nei termini di 60 giorni dalle singole istanze; le suddette istanze, nel caso siano inviate con riferimento a quanto previsto dal successivo Art. 9, sospendono i termini del procedimento di riscossione che riprendono al termine delle stesse.

Articolo 4 – Natura e Determinazione del contributo annuale

4.1) Il "*Contributo annuale*" è dovuto dalle "*imprese contribuenti*" secondo quanto previsto dalla "Legge Regionale" all'Art. 15, Comma 1, lett. c) "*per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341*; lo stesso è, quindi, dovuto dalle "*imprese contribuenti*" per lo svolgimento di servizi pubblici di natura "*indivisibile*" e "*non a corrispettivo*" previsti sia dalla "*Legge Istitutiva*", sia dalla "*Legge Nazionale*" che dalla "*Legge Regionale*"; sono inclusi in tali servizi tutti i costi per la gestione degli stessi tra cui gli ammortamenti pluriennali per le opere pubbliche e gli investimenti in infrastrutture;

4.2) Gli importi del "*Contributo annuale*" vengono richiesti e corrisposti per "*pubblico interesse*" (quindi per la realizzazione dei suddetti "*servizi indivisibili*") e la determinazione dello stesso "*Contributo annuale*" non avviene per libera contrattazione e successivo contratto tra le parti coinvolte (Consorzio Z.I.A. ed "*imprese contribuenti*"), ma quale atto obbligatorio ex "*Legge Nazionale*" e "*Legge Regionale*";

4.3) Il "*Contributo annuale*" viene determinato annualmente dall'Assemblea del Consorzio Z.I.A. ai sensi dell'Art. 5, comma 1.5 e dall'Art. 13, Comma 1, lett. c) dello "*Statuto del Consorzio Z.I.A.*", in ottemperanza all'Art. 15, comma 1 punto c) della "*Legge Regionale*" ed in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo per l'anno successivo;

4.4) Nella determinazione del "*Contributo annuale*" l'Assemblea del Consorzio Z.I.A. può determinare lo stesso secondo caratteristiche delle "*imprese contribuenti*" selezionate dalla stessa Assemblea in modalità trasparente e non discriminatoria;

4.5) Per le imprese che risultano inattive presso il registro Imprese della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara il "*Contributo annuale*" dovuto per ogni anno risulta ridotto del 50%;

4.6) Per le imprese che risultano oggetto di procedura fallimentare, con sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'Art. 16 del R.D. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., passata in giudicato, il "*Contributo annuale*" non è dovuto dalla data della suddetta sentenza e salvo il caso in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa.; per le imprese che risultano oggetto di liquidazione coatta amministrativa, con provvedimento di liquidazione di cui all'Art. 197 del R.D. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., passato in giudicato, il "*Contributo annuale*" non è dovuto dalla data del suddetto provvedimento di liquidazione e salvo il caso in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa; per le

imprese che risultano oggetto di procedura di concordato preventivo, di cui all'Articolo 160 e seguenti del R.D. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii, dalla data di giudizio di omologazione dello stesso concordato e nel caso che lo stesso non preveda la continuità aziendale ma solo la liquidazione dell'impresa e la cessione dei beni a cura di opportuni liquidatori e come previsto dall'Art. 183 del R.D. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii,, il "*Contributo annuale*" non è dovuto dalla data del suddetto provvedimento di omologa del concordato preventivo liquidatorio.

Articolo 5 – Periodicità e versamenti del contributo annuale

5.1) Il "*Contributo Annuale*" è dovuto, da ciascuna delle "*imprese contribuenti*", in ragione della determinazione dello stesso a cura dell'Assemblea del Consorzio Z.I.A e di cui al precedente comma 4 dell'Art. 4;

5.2) Il "*Contributo Annuale*" è dovuto, per anno solare, da tutte quelle "*imprese"* che risultano *"imprese contribuenti*", a seguito delle procedure di aggiornamento dell'*"Anagrafica delle imprese contribuenti*" di cui al precedente Articolo 3;

5.3) Per le "*imprese contribuenti*" che risultano disporre di sede legale od una o più unità locali nel "*Perimetro del Consorzio Z.I.A.*", per periodi inferiori all'anno solare, il "*Contributo annuale*" risulta proporzionalmente ridotto su base annua; la riduzione può essere operata d'ufficio da parte del Responsabile del Procedimento di cui al successivo Articolo 6 o su richiesta delle medesime imprese e previa verifica da parte degli uffici del Consorzio Z.I.A.;

5.4) A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione di "*Contributo Annuale*";

5.5) A seguito delle procedure di aggiornamento dell'*"Anagrafica delle imprese contribuenti*" di cui al precedente Articolo 3, entro il 30 Luglio di ogni anno, il Consorzio Z.I.A. provvede ad emettere le fatture/ricevute/cartelle di pagamento per il "*Contributo Annuale*" alle singole *"imprese contribuenti*" con arrotondamento all'euro (per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo);

5.6) Il pagamento del "*Contributo Annuale*" avviene, a cura delle *"imprese contribuenti*", entro il mese di settembre di ogni anno solare, salvo diverse determinazioni assunte in sede di Assemblea e, comunque, per come coerentemente disposto con le delibere assembleari, in sede di fatturazione/ricevutazione/emissione cartella dello stesso di cui al precedente Comma 4, entro il 31 dicembre di ogni anno solare;

5.7) Nel caso di importi superiori all'importo di euro 500,00 il pagamento può essere disposto, dalle singole *"imprese contribuenti*" in modalità frazionata e, comunque, entro il 31 dicembre di ogni anno come meglio stabilito al seguente Art. 11;

5.8) Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo pagamento sia sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo;

5.9) Il pagamento del "*Contributo Annuale*" deve essere effettuato con arrotondamento all'euro sia per la fatturazione annuale come sopra indicato al precedente comma 4, sia per gli importi eccedenti e relativi al successivo Articolo 8, sempre per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi e per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 6 – Responsabile del procedimento

6.1) Con atto dell'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. è designato un funzionario, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al "*Contributo Annuale*", compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso "*Contributo Annuale*";

6.2) In assenza dell'atto dell'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. di cui al precedente comma 1, le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al "*Contributo Annuale*", compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso "*Contributo Annuale*" sono attribuite all'Amministratore Unico;

Articolo 7 - Poteri istruttori

7.1) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi relativi al "*Contributo Annuale*", il Responsabile dei procedimenti di cui al precedente Art. 6 può inviare questionari alle *"imprese contribuenti*", richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso alle sedi delle *"imprese contribuenti*", mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;

7.2) In caso di mancata collaborazione delle *"imprese contribuenti*", od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile;

Articolo 8 – Sanzioni ed interessi

8.1) In caso di omesso o insufficiente pagamento entro la data indicata ai sensi del precedente Art. 5, comma 4 del "*Contributo Annuale*", si applica, alle *"imprese contribuenti*"

inadempienti, una sanzione amministrativa pari al 30 (trenta) per cento dell'importo non tempestivamente pagato;

8.2) Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto, per analogia, per le attività di "*ravvedimento operoso*" dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;

8.3) La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti, per mero errore materiale, ad un Ente diverso dal Consorzio Z.I.A.;

8.4) La contestazione della violazione di cui al precedente comma 1 deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione di omesso o insufficiente versamento;

8.5) Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale aumentati del 3%; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 9 – Sollecito di pagamento, riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale ed esecuzione forzata

9.1) La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di "*Contributo Annuale*", maggiorata delle sanzioni e degli interessi di cui al precedente Articolo 8, è effettuata, preventivamente tramite sollecito di pagamento, trasmessa a mezzo PEC o mediante Raccomandata A.R. e nel quale sono indicati i termini per il relativo versamento dell'importo dovuto e, quindi, in caso di ulteriore insolvenza, mediante ingiunzione fiscale di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.04.1910 n° 639, nonché attraverso iscrizione a ruolo di cui al DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193;

9.2) L'ingiunzione fiscale di pagamento, trasmessa a mezzo PEC o mediante Raccomandata A.R. od anche notificata con messo notificatore, contiene i seguenti elementi minimi:

- L'intimazione a pagare la somma di cui si chiede la riscossione maggiorata delle sanzioni e degli interessi come sopra individuati all'Art. 8;
- La fissazione del termine per adempiere al pagamento che non può superare i 30 (trenta) giorni solari e consecutivi;
- L'avvertenza che in difetto di pagamento si procederà al recupero coattivo e quindi all'esecuzione forzata;
- La motivazione dell'ingiunzione, anche per relationem, facendo riferimento al titolo presupposto;

- L'indicazione dell'autorità giudiziaria presso la quale ci si può opporre e dei termini entro i quali può essere proposta opposizione;

9.3) Per le somme da liquidarsi e non versate, anche a seguito dell'ingiunzione fiscale di cui al Comma precedente, il Consorzio Z.I.A. avvierà, in un tempo massimo di 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo per il pagamento previsto dall'ingiunzione fiscale, quindi in un tempo massimo di 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale, la procedura di esecuzione forzata;

9.4) In caso di esecuzione forzata di cui al Comma precedente il Consorzio Z.I.A. procede sia con il pignoramento immobiliare, sia con il pignoramento mobiliare, sia con il pignoramento presso terzi; in tutti i casi si applicano i limiti di legge riguardanti i beni e le somme impignorabili;

9.5) Le attività di esecuzione forzata di cui al precedente comma potranno essere affidate, tutte od in parte, a soggetti, esterni al Consorzio Z.I.A., specializzati in tale attività e secondo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti;

9.6) Per le attività di iscrizione a ruolo ex Articoli 1, comma 3 e Art.2 del DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193, si applicano le relative procedure;

Articolo 10 – Contenzioso

10.1) Per qualunque contenzioso in materia di "*Contributo Annuale*" si applicano la "*Legge Nazionale*" e la "*Legge Regionale*", nonché ogni altra norma di riferimento;

Articolo 11 – Dilazione di pagamento

11.1) Il Consorzio Z.I.A. può disporre su richiesta delle singole *"imprese contribuenti"* interessate che si trovano in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, la rateizzazione del versamento dovuto a seguito, sia della fatturazione/ricevutazione/emissione cartella di cui al precedente Art. 5, sia a seguito delle attività di Riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, esecuzione forzata ed iscrizione a ruolo di cui al precedente Art. 9;

11.2) Nel caso in cui l'entità dei "*Contributi Annuali*" per importi relativi sia alla fatturazione/ricevutazione/emissione di cartella di cui al precedente Art. 5, sia alle attività di Riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, esecuzione forzata ed iscrizione a ruolo di cui al precedente Art. 9, comprensivi, nel caso, di interessi e sanzioni, sia pari o superiore a Euro 500,00, può essere concessa una dilazione del pagamento secondo il seguente schema di riferimento:

Fascia di importo	**Numero di rate massimo**

Da Euro 500,00 ad euro 1.000,00	Fino a 4 rate mensili
Da Euro 1.000,01 ad euro 3.000,00	Da 5 a 12 rate mensili
Da Euro 3.000,01 ad euro 10.000,00	Da 13 a 24 rate mensili
Oltre 10.000,01 euro	Fino a 36 rate mensili

11.3) Al fine di usufruire della rateizzazione singole *"imprese contribuenti"* interessate devono presentare apposita istanza al Consorzio Z.I.A.;

11.4) Per importi fino ad euro 10.000,00 euro è sufficiente presentare autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di stato temporaneo di difficoltà della propria attività economica da parte del legale rappresentante della singola *"impresa contribuente"* interessata;

11.5) Per importi oltre ad euro 10.000,00 euro occorre presentare una apposita relazione sulla condizione economico finanziaria relativa all'*"impresa contribuente"* interessata, da redigersi e sottoscriversi a cura di Revisore Legale iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

11.6) Qualora venga richiesta, ai sensi del precedente comma 2 la rateazione di un importo superiore ad euro 10.000,00, la concessione di tale rateizzazione è subordinata alla prestazione di fidejussione bancaria o assicurativa;

11.7) E' sempre ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei ed oggettivi che impediscano il ricorso alla liquidità delle *"imprese contribuenti"* a cui è stata concessa apposita dilazione;

11.8) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà economica e finanziaria, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo del doppio delle rate mensili (quindi con un massimo di 72 rate), a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso

11.9) Il Responsabile del procedimento di cui al precedente Art. 6, stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito di cui al precedente comma2, nonché di eventuali piani di rateizzo rilasciati e non ancora conclusi.

11.10) La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento sia della fatturazione/ricevutazione/emissione cartella di cui al precedente Art. 5, sia delle attività di Riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, esecuzione forzata ed iscrizione a ruolo di cui al precedente Art. 9;

11.11) La rateizzazione è concessa con apposito atto motivato del Responsabile del procedimento di cui al precedente Art. 6.

11.12) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi di mora in misura pari al tasso di interesse legale vigente alla data di presentazione dell'istanza aumentato di due punti percentuali, purché non superiore alla misura annua del 5%. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateizzazione, ed è riscosso unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite;

11.13) Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese;

11.14) In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nel corso del periodo di rateazione:

- L'"*impresa contribuente*" che aveva ottenuto la rateazione decade automaticamente dalla rateazione;
- L'intero importo ancora dovuto per "*Contributi Annuali*", interessi e sanzioni in misura piena, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- Il carico determinato non può più essere rateizzato;

11.15) L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi;

11.16) Le attività di esecuzione forzata di cui al precedente Art. 9 possono essere intraprese solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione; sono fatte comunque salve le procedure di esecuzione forzata già avviate alla data di concessione della rateazione; nel caso con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione delle attività di esecuzione forzata;

Articolo 12 – Disposizioni finali, transitorie ed entrata in vigore

12.1) È abrogata ogni altra eventuale norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento;

12.2) In sede di prima applicazione ("*Contributo Annuale*" anno 2021);

- Non si applica il Comma 2 dell'Art. 3 e vigono le seguenti disposizioni: Ai fini dell'aggiornamento di cui al comma 1 dell'Art. 3, gli Uffici del Consorzio Z.I.A. preposti all'aggiornamento, provvedono, entro il 20 Ottobre 2021 a verificare i dati delle

"*imprese contribuenti*" che sono stati chiesti, entro il 25 Settembre 2021 al registro Imprese della Camera di Commercio di Massa-Carrara;

- Non si applica il comma 5 dell'Art. 3 e vigono le seguenti disposizioni: Entro il 27 Ottobre 2021, con atto amministrativo di ricognizione dell'Amministratore Unico, vengono determinati gli elenchi costituenti l'anagrafica;
- Non si applica il comma 4 dell'Art. 5 e vigono le seguenti disposizioni: A seguito delle procedure di aggiornamento dell'"*Anagrafica delle imprese contribuenti*" di cui al precedente Articolo 3, entro il 31 Ottobre 2021 il Consorzio Z.I.A. provvede ad emettere le fatture/ricevute/cartelle di pagamento per il "*Contributo Annuale*" alle singole *"imprese contribuenti*" con arrotondamento all'euro (per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo);

12.3) Sono fatte salve tutte le disposizioni assunte dagli Organi del Consorzio Z.I.A. in tema di "*Contributo Annuale*", tra cui le attività di fatturazione/ricevutazione/emissione cartelle e riscossione dello stesso, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento;

12.4) Le attività di cui ai precedenti Articoli 9 ed 11 si applicano, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, anche ai contributi pregressi e non versati relativi all'anno 2020 ed agli anni precedenti, comunque in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 8 al comma 4;

12.5) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A.

12.6) In considerazione dell'adozione di nuovi strumenti informatici e telematici per la gestione della richiesta e dell'ottenimento del contributo annuo, limitatamente al solo esercizio 2023, il termine delle attività previste al precedente Comma 5 dell'Art.5, quindi, il 30 luglio 2023, potrà essere posticipato per un massimo di giorni 30 (trenta); contestualmente ed ove ne ricorra il caso, il termine per il pagamento del contributo annuo 2023 di cui al Comma 6 del medesimo Art. 5, potrà essere proporzionalmente posticipato fino ad un massimo di giorni 30 (trenta)

Articolo 13 – Clausola di adeguamento

13.1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della "*Legge Nazionale*", della "*Legge Regionale*" e dello "*Statuto del Consorzio Z.I.A.";*

13.2) Ai fini di cui sopra provvede con proprio atto ricognitivo l'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A.

Regolamento contributi consortili Consorzio Z.I.A.

Relazione illustrativa alle variazioni proposte nell'assemblea del 01/08/2023

Indice generale

Premesse.....2

Esame Variazioni all'attuale articolato:.....3

Conclusioni.....8

Premesse

La presente proposta di variazioni al vigente Regolamento per i contributi consortili del Consorzio Z.I.A. si rende necessaria ai fini, sia di adeguare l'attuale versione del Regolamento ad alcune casistiche di esenzione dal contributo annuale - casistiche che si sono poste, via via, nel corso dei mesi a partire dall'entrata in funzione del medesimo Regolamento - sia per meglio raffigurare ed adeguare, alcune termini utilizzati nel "*corpus*" regolamentare, con riferimento, sia alla norma regionale, sia alle attività del Consorzio Z.I.A.

Sulla base delle suddette esigenze la presente proposta di variazione all'attuale e vigente Regolamento si concentra, quindi, sugli articoli di seguito evidenziati.

Esame Variazioni all'attuale articolato:

- **All'Articolo 2, Comma 1 (terz'ultimo allinea)** > si propone di rivedere l'attuale definizione del "*perimetro del Consorzio Z.I.A.*" secondo la seguente formulazione: "*Per "Perimetro del Consorzio Z.I.A." s'intende l'area geografica, così come definita dal Regio Decreto-Legge 24 luglio 1938 n. 1266 e ss.mm.ii., riportata sul sito internet del Consorzio Z.I.A. e/o da altro atto ricognitivo a cura dell'Assemblea dei soci che tenga conto della pianificazione urbanistica dell'area della Z.I.A. vigente pro-tempore*";

  Sostanzialmente, aggiungendo il testo di cui sopra, in sottolineato, all'attuale e vigente testo.

  Tale modifica si rende necessaria sia perché con D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, il Regio Decreto-Legge 24 luglio 1938 n. 1266 risulta essere stato abrogato, sia perché, proprio sulla base di tale abrogazione, l'assemblea del Consorzio Z.I.A. con proprio atto ricognitivo (delibera di Assemblea n. 11/2022 del 09/08/2022 rintracciabile al seguente link dell'Amministrazione trasparente del Consorzio Z.I.A.: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?CPT=N&FileContesto=UR&SottoContesto=OpenData&SBUSTA=S&DB_NAME=n1201589&NDFH=21903&TDFH=OPEN1&PRFH=ALBERATURA&MPFH=1&AEFH=TJSGZFQFJPQZVZMZMWCXOUZKAAI1ACPLJZIRPSANYIBFHUSAXBVI1AFH_V1201589I1201589&FNFH=DeliberaAssembleaCZIAn112.pdf) , ha provveduto a prendere atto del perimetro del Consorzio Z.I.A. sulla base delle seguenti considerazioni :

  - **I**n primis, antecedentemente all'efficacia delle attività di trasferimento delle funzioni in materia di Consorzi industriali dallo Stato alla Regione Toscana e di cui all' Art. 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (trasferimento attuato, in primis, con la già richiamata L.R. 07/05/1985 n° 59), il Consorzio Z.I.A. come stabilito dall'Art 50, 51 e 52 del D.P.R. n. 218/78 disponeva di un proprio PRG

(Piano Regolatore Generale) dell'area della Z.I.A. (quale strumento di pianificazione urbanistica della Z.I.A. e che, ne stabiliva, evidentemente, anche il perimetro);

- **R**ispetto a tale configurazione, richiamando il suddetto D.P.R. 218/1978, direttamente la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (quindi la c.d. "Legge Urbanistica"), si può affermare, come ha più volte stabilito la giurisprudenza di merito, che le previsioni generali dei PRG dei Consorzi Industriale (tra cui la perimetrazione dell'area e nello specifico la perimetrazione dell'area del Consorzio Z.I.A.), risultino, ai sensi dell'Art. 11 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, "*in vigore a tempo indeterminato*" (vedasi, in proposito, TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, 12 maggio 2021 n. 5883).
- **S**ussistendo, quindi, una validità a tempo indeterminato del PRG della Z.I.A., occorre, però verificare se e come le previsioni delle L.R. di rifermento possano aver inciso sulla potestà urbanistica del Consorzio Z.I.A. negli anni.
- **A** tale proposito evidenziamo come la L.R. 59/1985 abbia previsto, all'Art. 11, quanto segue: "*Le funzioni in materia urbanistica già esercitate dal Consorzio Zona Industriale Apuana sono demandate ai Comuni interessati, ciascuno per la parte compresa nel rispettivo ambito territoriale. Le varianti, agli strumenti urbanistici che interessano il territorio del Consorzio sono adottate dai Comuni previo parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'Assemblea del Consorzio.*"
- **E**, parimenti, la più recente L.R. 44/2019 prevede, all'Art. 20, quanto segue: "*1. Nel territorio di competenza del consorzio resta ferma la competenza dei comuni nelle funzioni in materia urbanistica. 2. Le varianti agli strumenti urbanistici che interessano il territorio di competenza del consorzio sono adottate dai comuni previo parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'assemblea del consorzio….*".
- **I**n buona sostanza, pur essendo vigente – anche se assolutamente superato rispetto alle previsioni di pianificazione messi in atto negli anni dai Comuni di Massa e Carrara – un PRG della Z.I.A., il Consorzio Z.I.A. non ha la potestà urbanistica di poterlo

variare, modificare od integrare (poiché non ha più, dall'anno 1985, alcuna funzione direttiva ed operativa sul tema dell'urbanistica, ma solo, come sopra indicato, un mero potere "*consultivo*" sugli strumenti della pianificazione comunale) e la pianificazione (compresa la perimetrazione della Z.I.A.), di fatto, viene esaurita dagli strumenti della pianificazione comunale dei due Comuni di Massa e Carrara, così come previsto dall'attuale L.R. 65/2014 (nello specifico dal P.S. e dal POC del Comune di Carrara e dal P.S. e dall'RU del Comune di Massa).

- **A**i fini, quindi, della determinazione dell'attuale perimetro della Z.I.A. si è provveduto ad una ricognizione di quanto previsto dai due strumenti di pianificazione urbanistica Comunale (nello specifico dal P.S. e dal POC del Comune di Carrara e dal P.S. e dall'RU del Comune di Massa), addivenendo ad una ricognizione tecnica che è stata, successivamente, approvata in sede di assemblea del Consorzio Z.I.A. con l'atto sopra indicato.

- **All'Articolo 2, Comma 1 (ultimo allinea)** > si propone di rivedere l'attuale definizione delle "*Imprese contribuenti*" secondo la seguente formulazione: "*Per "Imprese contribuenti", come previsto dall'Art. 15, comma 1, lettera c) della "Legge Regionale", s'intendono tutte le imprese aventi sede legale o una o più unità locali localizzate nel "Perimetro del Consorzio Z.I.A." ed iscritte al registro imprese della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara (ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581)*";

  Sostanzialmente, sostituendo l'attuale formulazione con il testo di cui sopra, nella parte in sottolineato.

  Tale modifica si rende necessaria per rendere il testo regolamentare totalmente coerente con l'attuale formulazione della norma regionale vigente (Legge Regionale 44/2019) anche al fini di evitare eventuali fraintendimenti.

- **All'Articolo 4, Comma 6** > si propone di rivedere l'attuale testo del Comma 6, secondo la seguente nuova formulazione: "*Per le imprese che risultano oggetto di procedura fallimentare, con sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'Art. 16 del R.D. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., passata in giudicato, il "Contributo annuale" non è dovuto dalla data della suddetta sentenza e salvo il caso in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa.; per le imprese che risultano oggetto di liquidazione coatta amministrativa, con provvedimento di liquidazione di cui all'Art. 197 del R.D. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., passato in giudicato, il "Contributo annuale" non è dovuto dalla data del suddetto provvedimento di liquidazione e salvo il caso in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa; per le imprese che risultano oggetto di procedura di concordato preventivo, di cui all'Articolo 160 e seguenti del R.D. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii, dalla data di giudizio di omologazione dello stesso concordato e nel caso che lo stesso non preveda la continuità aziendale ma solo la liquidazione dell'impresa e la cessione dei beni a cura di opportuni liquidatori e come previsto dall'Art. 183 del R.D. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii,, il "Contributo annuale" non è dovuto dalla data del suddetto provvedimento di omologa del concordato preventivo liquidatorio*";

  Sostanzialmente, aggiungendo all'attuale formulazione il testo di cui sopra, nella parte in sottolineato.

  Tale modifica si rende necessaria per rendere esenti dal contributo le imprese oggetto di concordato preventivo puramente liquidatorio - dalla data dell'omologa di tale concordato – quale condizione dell'impresa priva, quindi, della continuità aziendale e, in sostanza dell'attività d'impresa in quanto tale (parimenti ai casi delle procedure fallimentari e delle liquidazioni coatte amministrative, già comprese, quali casi esenti nell'attuale testo regolamentare).

- **All'Articolo 12, Comma 6** > si propone di inserire un nuovo Comma 6, secondo la seguente formulazione: "*In considerazione dell'adozione di nuovi strumenti informatici e telematici per la gestione della richiesta e dell'ottenimento del contributo annuo, limitatamente al solo esercizio 2023, il termine delle attività previste al precedente Comma 5 dell'Art.5, quindi, il 30 luglio 2023, potrà essere posticipato per un massimo di giorni 30 (trenta); contestualmente ed ove ne ricorra il caso, il termine per il pagamento del contributo annuo 2023 di cui al Comma 6 del medesimo Art. 5, potrà essere proporzionalmente posticipato fino ad un massimo di giorni 30 (trenta)*";

  Sostanzialmente, aggiungendo all'attuale formulazione dell'art. 12 il testo di cui sopra, nella parte in sottolineato.

  Tale modifica si rende necessaria in considerazione delle attività, attualmente in corso presso gli uffici del Consorzio Z.I.A. e relative sia ad una gestione totalmente integrata con i software di gestione dell'ufficio, delle attività di riscossione, sia con riferimento all'adesione, per le medesime attività di riscossione, al nodo "*Pago PA*"; adesione che risulta non tanto imposta per legge, nel caso del Consorzio Z.I.A., quanto, invece, conveniente per la riconciliazione dei singoli versamenti effettuati dalle imprese contribuenti rispetto alla raffigurazione a bilancio degli stessi; oltre a quanto sopra è da sottolineare come l'adesione al nodo "*Pago PA*", avrà, anche e sperabilmente, l'effetto, oltre a semplificare i singoli pagamenti, anche di far percepire, alle imprese contribuenti, il contributo consortile annuale, quale contributo di natura "*pubblica*" e non a natura di contro-prestazione corrispettiva, come, a volte, è, ancora ad oggi ed al contrario, erroneamente considerato.

  Le attività di cui sopra, per il solo corrente anno 2023, comporteranno, quindi, un breve slittamento temporale (massimo 30 giorni) nelle attività di fatturazione del contributo 2023.

Conclusioni

L'insieme delle variazioni Regolamentari proposte consentirà una gestione maggiormente efficace, più ordinata e più certa dell'attuale fase di riscossione del contributo annuale.